

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 20/02/2019

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente afferma di essere titolare di un conto corrente bancario intrattenuto presso una filiale di dell'intermediario. Espone che, con atto notificato in data 31/1/2018 da parte della Procura della Corte dei Conti, subiva il sequestro conservativo delle somme giacenti sul detto conto, mentre con successiva ordinanza del 3/5/2018 otteneva il dissequestro integrale delle somme.

Fa presente, dunque, che l'intermediario, dopo aver revocato il vincolo di indisponibilità delle somme, non procedeva al riaccredito della somma di euro 100,00 addebitato il 31/1/2018 sul detto conto corrente con la seguente causale a titolo di "recupero oneri pignoramento – recupero oneri sequestro".

Richiamando il reclamo presentato all'intermediario, il ricorrente tramite avvocato lamenta l'illegittimità dell'addebito, per le seguenti motivazioni:

tale onere economico non è contemplato nel vigente foglio informativo delle condizioni economiche relative al rapporto di conto corrente;

il Giudice non ha liquidato alcuna somma per la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c.;

la revoca del provvedimento di sequestro è avvenuta in quanto esso era risultato illegittimo "ab origine" per mancanza dei presupposti di legge.

Il ricorrente, pertanto, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa nella fase prodromica al presente ricorso adisce l'Arbitro chiedendo la restituzione della suddetta somma di euro 100,00, oltre interessi legali.



Ritualmente costituitosi, l'intermediario resistente si oppone alle richieste di parte ricorrente.

In particolare, fa presente che dagli stessi fogli illustrativi relativi al rapporto di conto corrente, alla voce "Altre dichiarazioni di rapporti e/o operazioni intrattenute dal cliente con la Banca", al punto tre è previsto "onere sul servizio di gestione pratiche di pignoramento presso terzi – massimo euro 100,00". Tale importo è stato dunque addebitato al ricorrente a fronte delle quattro dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 547 c.p.c., essendo la dichiarazione resa dal terzo nell'ambito del procedimento di sequestro conservativo assimilata a quella nel procedimento di pignoramento, come esplicitamente previsto dall'art. 678 c.p.c. che rimanda alla normativa relativa ai pignoramenti presso terzi (art. 543 e s.s. c.c.).

Precisa la parte resistente, dunque, che tale importo è stato addebitato non già quale spesa liquidata dal Giudice dell'Esecuzione, bensì quale "costo banca" rientrante nelle condizioni generali del conto corrente. Né rileva che il Giudice non abbia emesso alcun provvedimento al riguardo, né che la procedura sia stata successivamente revocata. Pertanto conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente replica ed espone che il documento di sintesi n. 10 del 31/12/2017, vigente alla data in cui è stata addebitata la somma in oggetto (1/1/2018), pur prevedendo la voce "recupero oneri pignoramenti" non quantifica la spesa, né alcuna voce di costo è specificamente prevista per l'ipotesi di "recupero oneri sequestro". Fa presente che comunque la voce "recupero oneri pignoramenti" non può applicarsi ai sequestri, trattandosi di fattispecie diversa.

Inoltre, ritiene non applicabile al caso *de quo* il foglio informativo del 15/2/2018 cui fa riferimento controparte, sia perché – ribadisce – non trattasi di una ipotesi di pignoramento presso terzi ma di sequestro, sia perché le nuove condizioni risultano inapplicabili in quanto irretroattive. Solo nel documento di sintesi del 23/2/2018 è previsto un onere (comunque non quantificato) anche per l'ipotesi di sequestri, ma anche tali condizioni sono inapplicabili in quanto irretroattive.

Il ricorrente deduce infine che, ai sensi dell'art. 35 Codice del consumo, le clausole devono essere interpretate sempre a favore del consumatore ed è vietata pertanto l'interpretazione analogica.

L'intermediario ha risposto alle repliche precisando che le spese addebitate con la causale "rec. oneri pign. – recupero oneri seq." sono relative a "servizi extra" e pertanto, come tali, non rientrano nel Documento di sintesi, come previsto dalle Disposizioni della Banca d'Italia in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e precisato nel "Prototipo di Foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori". Allega, inoltre, il foglio informativo presente sul sito internet di esso intermediario ed attualmente vigente, mentre dichiara di aver già allegato alle controdeduzioni il foglio informativo (aggiornato all'11/10/2017) vigente al momento del sequestro notificato al ricorrente.

Solo in sede di repliche la convenuta ha documentato un bonifico corrispondente alle rivendicazioni dell'attore.

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la richiesta di restituzione di una somma addebitata da parte dell'intermediario sul conto corrente bancario intestato al ricorrente, quale onere per la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. nell'ambito di una procedura esecutiva di sequestro.

Dalla ricostruzione della vicenda fattuale da cui è originata la controversia, risulta pacifico e incontestato dalle parti che il ricorrente aveva dapprima subito il sequestro conservativo del conto corrente, successivamente revocato in quanto dichiarato illegittimo dall'Autorità giudiziaria con provvedimento del 03/05/2018.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il provvedimento di sequestro veniva notificato all'intermediario in data 31/1/2018 e quest'ultimo effettuava la dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c. in data 31/1/2018 e successive tre ulteriori dichiarazioni integrative.

Risulta altresì incontestato che, a fronte di tale attività, l'intermediario provvedeva ad addebitare (sempre in data 31/1/2018) sul detto conto corrente la somma di euro 100,00 per "rec. oneri pign. – recupero oneri seq.", oggetto di contestazione da parte del ricorrente.

Il foglio informativo accluso da parte resistente e vigente al momento del sequestro (aggiornamento all'11/10/2017) prevedeva un <onere sul servizio di gestione delle pratiche di pignoramento presso terzi> fino ad un massimo di euro 100,00.

Ciò premesso, nelle more della procedura con comunicazione datata 1/2/2019 acquisita agli atti la convenuta ha provveduto ad effettuare in favore del ricorrente un bonifico di euro 120,00 (di cui euro 20,00 per spese della procedura).

Sussistono quindi le condizioni per dichiarare cessata materia del contendere.

Precisa il Collegio quanto ai richiesti interessi legali che per consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr. decisioni nn. 8594/2916; 3121/2015, 2539/2012) non è dato assicurare, in applicazione della giurisprudenza CEDU, in assenza di un pregiudizio significativo, protezione a domande aventi contenuto patrimoniale infimo.

P.Q.M.

Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO